

esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dettate per le pensioni di vecchiaia, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo per il 50 per cento della quota eccedente il trattamento minimo ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro;

- l'articolo 11, comma 10, che sostituisce il comma 8 dell'articolo 10 del decreto n. 503/1992 disponendo che "ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole".

In applicazione di tale disposizione i pensionati che svolgano attività di lavoro dipendente continuano ad essere soggetti al regime di totale o parziale incumulabilità con la retribuzione previsto dalla normativa previgente, con le relative eccezioni, ove il medesimo risulti più favorevole di quello introdotto dal decreto n. 503. Gli stessi soggetti continuano a beneficiare della totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

Tale regime si applica, all'atto del pensionamento, anche agli assicurati che si trovano nelle situazioni previste dalla norma;

- l'articolo 11, comma 25, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della deroga al blocco dei pensionamenti per anzianità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 14 novembre 1992, n. 438, per i lavoratori che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio anteriormente al 19 settembre 1992, il periodo di preavviso inizia a decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse;

- l'articolo 11, comma 38, che detta una disciplina transitoria per l'integrazione al minimo delle pensioni diverse dagli assegni di invalidità con decorrenza compresa entro il 1994, che modifica quella stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Per effetto di quanto disposto dalla lettera b) del comma 38 dell'articolo 11 della legge n. 537, per le pensioni con decorrenza compresa entro l'anno 1993 rimane in vigore la disciplina in essere anteriormente all'emanazione dell'articolo 4 del decreto n. 503. Pertanto, per tali pensioni continua ad avere rilevanza, ai fini dell'integrazione al minimo, il solo reddito del pensionato e dal computo dei redditi devono essere esclusi, oltre all'importo della pensione da integrare, i trattamenti di

fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione.

Le pensioni anzidette, che non siano state integrate per effetto dell'articolo 4 del decreto n.503, hanno titolo all'integrazione, qualora il reddito personale non superi i limiti di legge.

Per le pensioni con decorrenza dall'anno 1994, l'integrazione al minimo resta disciplinata dall'articolo 6, comma 1-bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 503, a norma del quale dal computo dei redditi sono escluse, oltre ai trattamenti di fine rapporto comunque denominati e al reddito della casa di abitazione, anche le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Inoltre, per le pensioni in parola, qualora il titolare sia coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, assume rilievo, ai fini dell'integrazione al minimo, anche il reddito del coniuge.

In particolare, per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994, il comma 38 in esame dispone alla lettera a) che il limite di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al trattamento minimo è stabilito in un importo pari a cinque volte il trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a tredici volte il minimo in vigore a gennaio. Per l'anno 1994 il limite di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al minimo ammonta a lire 39.152.750.

-Il decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, concernente la sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

L'articolo 1, comma 1, del decreto dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e comunque non oltre il 1° febbraio 1995, ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché ai lavoratori autonomi è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande di pensionamento, ancorché accettate da parte degli enti di appartenenza, presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto e per le quali la decorrenza del pensionamento sia successiva a tale data.

A norma del comma 3 dell'articolo 1 è fatta salva, per i lavoratori che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 1° luglio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto, la possibilità di revocarla.

Il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, nei casi di pensionamento anticipato specificatamente previsti da norme derogatorie connessi ad esuberi strutturali di manodopera, ai lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nei casi di trattamenti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; non si applicano, inoltre, ai lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto legge 29 agosto 1994, n. 517, nonché da altri enti o imprese per le quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche disposizioni di legge.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2, il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi il 28 settembre 1994.

Per quanto riguarda gli iscritti del Fondo elettrici, il decreto legge n. 553 trova applicazione nei confronti del pensionamento per anzianità previsto dall'articolo 5, lettera d) della legge n. 1079/1971, salvo le ipotesi di deroga al blocco espressamente stabilite che, allo stato, nel Fondo riguardano esclusivamente gli iscritti con un'anzianità non inferiore a 40 anni (39 anni e 6 mesi) nonché i casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio.

Il decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, decaduto per mancata conversione in legge entro i termini previsti, è stato reiterato con alcune modifiche e precisazioni.

Il successivo decreto legge 26 novembre 1994, n. 654, entrato in vigore il 28 novembre 1994, ha confermato con effetto dal 28 settembre 1994 la sospensione delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Le disposizioni sul blocco dei pensionamenti di anzianità disposto dal decreto n. 654 non trovano applicazione nei seguenti casi:

a) cessazioni dal servizio per invalidità, derivante o meno da causa di servizio;

b) lavoratori privi della vista.

c) lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato domanda di pensione di anzianità in data antecedente al 28 settembre 1994, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 e risultino in possesso a tale data dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione. La cessazione del rapporto di lavoro deve risultare dalla documentazione agli atti dell'Istituto ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità.

d) lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, e cioè con decorrenza compresa entro il 24 settembre 1994. Ai fini della operatività della deroga è sufficiente che la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata presentata in tempo utile purchè sussistendone i requisiti, la decorrenza della relativa autorizzazione si collochi anteriormente alla data del 28 settembre 1994, ancorchè il perfezionamento dei requisiti di assicurazione di contribuzione richiesti ai fini del diritto alla pensione si verifichi successivamente. La deroga opera soltanto nei casi in cui gli interessati non esplicino attività lavorativa alla data del 28 settembre 1994. La deroga opera anche nei casi in cui l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata concessa in una gestione diversa da quella a carico della quale viene liquidata la pensione;

e) lavoratori per i quali alla data del 28 settembre 1994 sia in corso il periodo di preavviso connesso con la risoluzione del rapporto di lavoro. La comunicazione di preavviso deve essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità. Ai fini della operatività della deroga in parola è necessario che il decorso del periodo di preavviso sia iniziato anteriormente al 28 settembre 1994. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 11, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, riferite all'analogia deroga prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 14 novembre 1992, n. 438 per le domande di cessazione dal servizio presentate anteriormente al 28 settembre 1994 il periodo di preavviso inizia a decorrere dalla presentazione delle domande stesse; il periodo compreso tra la data iniziale del preavviso e la data di cessazione del rapporto di lavoro deve intendersi, pertanto, periodo di preavviso lavorato agli effetti della deroga in parola;

f) lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva utile ai fini della misura della pensione non inferiore a 40 anni;

g) lavoratori che possano far valere l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza ai fini della misura della pensione.

Si fa da ultimo presente che la legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'art. 13, comma 1, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo stesso, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.

Si segnalano infine, le sentenze della Corte Costituzionale:

- la sentenza n. 495 del 29/31 dicembre 1993 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire;

- la sentenza n. 240 dell'8/10 giugno 1994 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva dal 1° ottobre 1983 il diritto all'integrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati dalla citata disposizione - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica.

PAGINA BIANCA

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE
DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE
DI NAVIGAZIONE AEREA

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 1994 del Fondo di previdenza per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea, si chiude con un avanzo economico di 44 miliardi.

L'assegnazione dell'anno al fondo di riserva obbligatorio previsto dalla legge n. 480/1988 risulta pari a 39 miliardi. Il conseguente risultato netto positivo di esercizio ammonta pertanto a 83 miliardi.

Per effetto di tale risultato, il patrimonio netto al 31 dicembre 1994 ascende a 848 miliardi.

Per una immediata visione dell'andamento del Fondo, nel prospetto che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE (in miliardi di lire)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIM.LE NETTA A FINE ANNO
1990	197	77	120	302
1991	239	97	142	444
1992	286	129	157	601
1993	337	173	164	765
1994	354	271	83	848

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio nella pagina che segue viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1994 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per l'anno 1993;

- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1993 e 1994.

Per una corretta lettura, comparazione e valutazione dei vari aggregati, in esso indicati, si segnala l'opportunità, per i valori ipotizzati per il 1994, di fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel "Quadro di riferimento normativo" sia nel "Quadro macro-economico", rispetto ai dati previsti originariamente.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO
	1993	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1994
	(in milioni di lire)			
SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA				
INIZIO ANNO				
-Riserva obbligatoria	137.984	165.756	163.239	163.239
-Avanzo patrimoniale	463.176	578.337	601.589	601.589
Totale	601.160	744.093	764.828	764.828
ENTRATE				
Contributi datori di lavoro ed iscritti	296.097	326.474	314.585	291.702
-Quote di partecipazione degli iscritti	2.275	2.400	2.500	1.967
-Trasferimenti attivi	1.363	450	450	825
-Redditi e preventi patrimoniali	35.771	72.270	38.541	50.292
-Poste correttive e compensative delle uscite	870	800	500	744
-Entrate non classificabili in altre voci	235	204	150	848
-Canone d'uso netto imm. strumentali	—	—	—	5
-Variazioni patrimoniali straordinarie	—	76.815	7.604	7.577
Totale delle Entrate	336.611	479.413	364.330	353.960
USCITE				
-Spese per prestazioni istituzionali	162.912	228.921	294.495	257.373
-Trasferimenti passivi	7.886	9.585	9.275	8.581
-Spese di amministrazione	1.281	1.288	1.351	1.429
-Oneri finanziari	819	400	350	441
-Oneri tributari	—	—	6.943	3.419
-Poste correttive e compensative delle entrate	10	25	30	28
-Uscite non classificabili in altre voci	35	3	3	7
-Variazioni patrimoniali straordinarie	—	—	—	—
-Perdita su partecipazioni investimenti patrimoniali	—	84	—	—
Totale delle Uscite	172.943	240.306	312.447	271.278
RISULTATO DELL'ESERCIZIO				
-Assegnazione alla riserva obbligatoria ...	25.255	37.152	48.433	38.713
-Avanzo; Disavanzo (-)	138.413	201.955	3.450	43.969
Totale	163.668	239.107	51.883	82.682
SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA				
FINE ANNO				
-Riserva obbligatoria	163.239	202.908	211.672	201.952
-Avanzo patrimoniale	601.589	780.292	605.039	645.558
Totale	764.828	983.200	816.711	847.510

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato il Fondo nell'esercizio 1994, di seguito si forniscono alcune indicazioni relative alle voci di bilancio più significative.

Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti - Accertati nel complesso in 292 miliardi, sono costituiti quasi esclusivamente, come si evince dall'allegato n.1, dal gettito derivante dall'aliquota contributiva ordinaria che nel corso dell'anno non ha subito alcuna variazione.

Il predetto importo, raffrontato con il corrispondente dato del 1993, presenta una riduzione di 4 miliardi da imputare alla diminuzione del numero degli iscritti passati da 8.256 unità a 8.114 unità.

Completa la voce in esame il contributo di solidarietà di cui all'art. 9 bis della legge n. 166/1991.

Quote di partecipazione degli iscritti - Figurano per complessivi 1.967 milioni ed attengono:

- per 1.529 milioni, ai versamenti per la ricongiunzione nel Fondo volo di altri periodi assicurativi in relazione all'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29;
- per 349 milioni, ai contributi volontari;
- per 77 milioni, ai contributi di riscatto di periodi di servizio militare e di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria in applicazione degli articoli 3 e 16 della legge 30 luglio 1973, n. 484;
- per 12 milioni, alle trattenute effettuate sulle retribuzioni dei pensionati occupati.

Trasferimenti attivi - L'importo di 825 milioni riguarda i contributi trasferiti da altri Fondi a copertura di periodi assicurativi riconosciuti nel Fondo volo ed il trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali a copertura del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri e riduzioni di aliquote.

Redditi e proventi patrimoniali - Ascendono a 50 miliardi, con un aumento di 14 miliardi rispetto all'anno precedente, da attribuire alle maggiori disponibilità del Fondo, la maggior parte della quali è stata utilizzata dall'Istituto per anticipazioni alle gestioni deficitarie che hanno corrisposto interessi calcolati al tasso del 7,325 per cento. Tale tasso, fissato con propria deliberazione dal Consiglio di amministrazione è stato commisurato al rendimento netto dei BOT annuali relativi all'asta di fine dicembre 1993, ipotizzando un investimento effettuato al 1° gennaio 1994.

Nel prospetto che segue sono indicati i capitali medi disponibili, suddivisi per tipo di impiego, nonché i redditi ed i saggi medi di remunerazione.

DESCRIZIONE	IMPIEGHI	REDDITI	SAGGIO %
-Disponibilità utilizzate nei c/c bancari ed altri conti	57.266.873.000	2.791.056.175	4,87%
-Disponibilità anticipate alle gestioni deficitarie	624.773.923.000	45.764.691.000	7,33%
altri impieghi	22.363.730.000	1.519.983.217	6,80%
-impieghi mobi.ri, immob.	40.306.641.000	41.976.198	0,10%
totale	744.711.167.000	50.117.706.590	6,73%

Poste correttive e compensative delle uscite - Iscritte per 744 milioni, sono costituite unicamente dai recuperi di prestazioni accertati in occasione di ricostituzioni di pensioni.

Entrate non classificabili in altre voci - Risultano pari a 848 milioni e sono rappresentate da entrate varie e da ammende, multe e sanzioni civili per ritardato versamento dei contributi.

Variazioni patrimoniali straordinarie - Determinate in 7.577 milioni, attengono al plus valore ottenuto dalla vendita di titoli per 7.539 milioni e al plus valore di immobili alienati per 38 milioni.

Spese per prestazioni istituzionali - Le spese in epigrafe figurano per complessivi 257 miliardi, con un aumento di 94 miliardi rispetto all'esercizio precedente, ed attengono:

- per 92 miliardi, alle rate di pensione il cui ammontare, al netto delle quote per maggiorazioni agli ex combattenti poste a carico della "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle Gestioni previdenziali", presenta un incremento rispetto al 1993 di 14 miliardi, da attribuire, in parte, al maggior numero delle pensioni in pagamento (+295), in parte al più elevato importo medio delle nuove liquidazioni ed in parte all'aumento dell'importo delle pensioni in essere per effetto della perequazione automatica determinata nella misura del 4 per cento con decreto ministeriale del 20 novembre 1994 a decorrere dal 1° novembre 1994;

- per 165 miliardi, alle liquidazioni in capitale ai sensi dell'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859 che registrano un aumento rispetto al 1993 del 93,95% (85 miliardi nel 1993).

Nei prospetti che seguono si riporta, distintamente per categoria, l'analisi delle pensioni liquidate negli anni 1993 e 1994 e delle pensioni in corso di pagamento alla fine degli anni stessi.

PENSIONI LIQUIDATE NEGLI ANNI 1993 E 1994

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO ANNUO
1993	Vecchiaia	171	8.657.187.500	50.626.800
	Invalidità	15	383.815.250	25.587.700
	Superstiti	25	1.027.177.450	41.087.100
	Totale	211	10.068.180.200	47.716.500
1994	Vecchiaia	207	11.672.350.300	56.388.200
	Invalidità	8	413.586.550	51.698.300
	Superstiti	21	679.575.000	32.360.700
	Totale	236	12.765.511.850	54.091.200

PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 1993 E 1994

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO ANNUO
1993	Vecchiaia	1.576	63.070.219.000	40.019.200
	Invalidità	249	7.364.076.000	29.574.600
	Superstiti	337	11.185.492.000	33.191.400
	Totale	2.162	81.619.787.000	37.752.000
1994	Vecchiaia	1.840	80.456.865.000	43.726.600
	Invalidità	260	8.403.470.000	32.321.000
	Superstiti	357	12.115.811.000	33.937.800
	Totale	2.457	100.976.146.000	41.097.300

Nella tabella che segue si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, il numero degli iscritti e delle pensioni, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, nonché i relativi rapporti.

anno	iscritti	pensioni	contributi (*)	prestazioni	rapporto iscritti pensioni	rapporto contributi prestazioni
			(in miliardi di lire)			
1990	7.655	1.709	183	70	4,48	2,61
1991	8.320	1.824	209	88	4,56	2,38
1992	8.624	1.974	258	119	4,37	2,17
1993	8.256	2.162	298	163	3,81	1,83
1994	8.114	2.457	294	257	3,30	1,14

(*) Comprensivi delle "Quote di partecipazione degli iscritti"

Trasferimenti passivi - Determinati in complessivi 8.581 milioni, sono costituiti: per 1.759 milioni, dai diversi contributi ed oneri che la gestione, in base alla normativa vigente, è tenuta a devolvere allo Stato e ad altri Enti - come da analisi riportata all'allegato n. 3 - e, per 6.822 milioni, dai trasferimenti ad altre gestioni dell'INPS.

Quest'ultima voce attiene ai trasferimenti al FPLD dei valori di copertura di periodi assicurativi (711 milioni) e del contributo di solidarietà dovuto ai sensi della legge n.41/1986 (6.111 milioni).

Spese di amministrazione - Quantificate in 1.429 milioni, con un aumento di 148 milioni rispetto al 1993, rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione complessive dell'Istituto attribuite alla gestione in base ai criteri previsti dal vigente "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell' INPS".

Nella tabella che segue si riportano, per grandi aggregati, i dati delle spese di amministrazione rilevate negli anni 1993 e 1994.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AGGREGATI	1993	1994
	(in milioni di lire)	
SPESE PER IL PERSONALE (dirette e indirette)	892	952
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI (dirette):		
-Amministrazione Poste	52	58
-Banche	13	15
-S.C.A.U.	—	—
-Altri Enti	—	—
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (dirette)	1	1
SPESE LEGALI (dirette)	92	84
ALTRE SPESE (dirette e indirette)	266	421
TOTALE	1.316	1.531
MENO:		
-RECUPERI	20	27
-RESIDUI PASSIVI INS	15	75
PIU':		
-RESIDUI ATTIVI INS	—	—
TOTALE NETTO	1.281	1.429

Oneri tributari - Ammontano a 3.419 milioni ed attengono essenzialmente ad imposte relative al plus valore derivante dall'alienazione dei titoli e degli immobili.

Assegnazione alla riserva obbligatoria - In relazione al disposto dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, che ha previsto la costituzione di un fondo di riserva pari all'ammontare di due annualità delle rendite in essere al 31 dicembre, è stata effettuata al fondo stesso un'assegnazione di 39 miliardi.

Risultato di esercizio - Il movimento economico dell'anno si compendia in un complesso di entrate per 354 miliardi e di uscite per 271 miliardi con una eccedenza delle prime di 83 miliardi.

Considerando, peraltro, la predetta assegnazione di 39 miliardi al Fondo di riserva obbligatoria l'esercizio si chiude con un avanzo economico di 44 miliardi.

* * *

Nel prospetto che segue, viene evidenziata la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla fine del 1994.

	SITUAZIONE PATRIMONIALE		VARIAZIONI
	al 1°gennaio	al 31 dicembre	
	(In milioni di lire)		
ATTIVITÀ			
-CREDITO IN C/C VERSO L'INPS	605.107	756.322	151.215
-QUOTA PART. INVEST. PATR. UNITARI	77.710	61.419	-16.291
-QUOTA PART. ACQ. IMMOB. STRUM.LI	—	156	156
-RESIDUI ATTIVI	17.020	29.508	12.488
-RATEI ATTIVI	84.093	65.118	-18.975
-CREDITI DI FINANZIAMENTO	18	18	—
TOTALE ATTIVITA'	783.948	912.541	128.593
PASSIVITÀ			
-RESIDUI PASSIVI	3.285	3.012	-273
-DEBITO VERSO F.P.L.D.	1.757	1.366	-391
-RATEI PASSIVI	13.563	60.138	46.575
-DEBITI DI FINANZIAMENTO	515	515	—
TOTALE PASSIVITA'	19.120	65.031	45.911
PATRIMONIO NETTO			
-FONDO DI RISERVA ART. 2 L. 480/88	163.239	201.952	38.713
-AVANZO PATRIMONIALE	601.589	645.558	43.969
TOTALE	764.828	847.510	82.682